

COMUNE DI SAN CLEMENTE

STATUTO

Delibera n. 47 30/6/2004.

PARTE PRIMA ORDINAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Principi fondamentali)

1. Il comune di San Clemente e' ente autonomo locale il quale ha la rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato, della comunità di coloro che vivono nel territorio comunale.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2 (Finalità)

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune tende a perseguire i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) ispirazione ai principi stabiliti nella " Carta Europea delle Autonomie locali ", firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985;
 - f) promozione dei rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, italiane ed estere, anche attraverso forme di gemellaggio;
 - g) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
 - h) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - i) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - j) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

k) favorisce la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita cittadina.

ART. 3 (Territorio)

1. Il territorio del Comune di San Clemente, esteso per Km² 20,72 e confinante con i Comuni di Montecolombo, Coriano, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, Montefiore Conca e Gemmano, è quello risultante dal Piano Topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Esso comprende le frazioni, zone e località storicamente riconosciute dalla comunità.

ART. 4 (Capoluogo)

1. Il capoluogo è costituito dal centro abitato di San Clemente ove è ubicata la sede comunale in Piazza Giuseppe Mazzini al civico n. 12.

2. Presso la sede comunale si riuniscono, ordinariamente, gli organi collegiali e le commissioni, salvo casi eccezionali e per particolari esigenze.

ART. 5 (Stemma e gonfalone)

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal consiglio comunale e riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica n. 3542 in data 18 luglio 1984.

ART. 6 (Albo pretorio)

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, e può effettuarsi anche a mezzo di deposito con contemporaneo avviso all'albo.

3. Un dipendente comunale, all'uopo designato, cura l'affissione degli atti ed avvisi di cui al primo comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 7 (Pari opportunità)

1. Il Comune, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e favorisce la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

2. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componente le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, lett. e, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza ai corsi medesimi;
- d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

ART.8 (Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi)

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, nel quadro della normativa regionale; favorisce gli accordi di programma di cui all'art.34 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento delle strutture esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il sindaco provvede ad istruire e nominare un comitato di coordinamento del quale faranno parte i responsabili dei servizi interessati.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro famigliari.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Consiglio comunale

ART. 9 (Principi generali)

1. Il consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art.10 (Consiglio comunale)

1. La disciplina della composizione, dell'elezione, della durata in carica del consiglio e della posizione giuridica dei consiglieri è riservata alla legge.
2. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi dello statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
3. La prima convocazione del consiglio neo eletto è disposta dal sindaco entro 10 gg. dalla data di proclamazione degli eletti. Trascorso infruttuosamente tale termine, il segretario comunale informa il prefetto il quale provvederà in via sostitutiva.
4. Nella prima seduta il consiglio provvede nell'ordine:
 - a) a convalidare i consiglieri eletti, compreso il sindaco e a giudicare le cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - b) ad assistere alla prestazione del giuramento da parte del sindaco neo eletto;
 - c) ad eleggere, tra i suoi membri, un presidente, con le modalità di cui al successivo art.14;

- d) a prendere atto del provvedimento di nomina dei componenti della giunta, compreso il vicesindaco;
 - e) a prendere atto delle comunicazioni dei nominativi dei capigruppo consiliari.
5. Ove taluni consiglieri comunali non siano convalidabili, il consiglio procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe.
6. La prima seduta è presieduta dal sindaco, fino alla elezione del presidente dell'assemblea.

Art.11 (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 120 gg., decorrenti dalla data della proclamazione, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Il consiglio definisce annualmente linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione delle linee programmatiche avviene nel mese di novembre di ogni anno, contestualmente alle variazioni di assestamento generale del bilancio, previste dall'art.175 de T.U. 18 agosto 2000, n. 267..

Art.12 (Indirizzi per le nomine e le designazioni)

1. Il consiglio comunale neo eletto, nella seduta di cui al precedente art.10, comma 4, e comunque in tempo utile per consentire l'applicazione del D.L. 16 maggio 1994, n.293, come convertito nella legge 15 luglio 1994, n.444, e dell'art.50, commi 8 e 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, provvede ad approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art.13 (Consiglieri)

1. Ogni consigliere rappresenta l'intero Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalle leggi.
4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
6. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, purché ufficialmente acquisiti e protocollati, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

7. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

8. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 40 gg., decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14 (Presidenza)

1. Il consiglio comunale, nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti ed il giuramento del sindaco, elegge tra i suoi membri un presidente.

2. La votazione avviene con voto palese e per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato raggiunge la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione in cui è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi.

3. In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano presente in aula. Si intende per consigliere più anziano colui che tra i presenti in aula ha ottenuto la maggior cifra individuale; in caso di parità prevale la maggiore età. Ai fini del presente comma non si considerano il sindaco ed i candidati alla medesima carica proclamati consiglieri.

4. Il regolamento del consiglio disciplina la durata in carica del presidente, le competenze e le modalità di esercizio della stessa.

ART. 15 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce anche le modalità di funzionamento.

2. Ciascun gruppo designa il capogruppo dandone comunicazione al consiglio comunale che ne prende atto nella prima riunione successiva alle elezioni.

3. Fino alla comunicazione di cui al precedente comma i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art.16 (Commissioni consiliari)

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo interno ,a maggioranza assoluta dei propri membri assegnati, con criterio proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, commissioni consiliari di cui si avvale.

2. Il regolamento determina i poteri ed i compiti delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni sono tenute a sentire e far partecipare, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

4. La commissione può chiedere la presenza del sindaco e degli assessori i quali sono tenuti a partecipare.

Art.17 (Costituzione di commissioni di controllo e garanzia)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni di controllo e garanzia per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Contestualmente alla costituzione delle commissioni, il consiglio comunale nomina i relativi presidenti, che devono appartenere alle minoranze, su loro designazione.
6. La commissione può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha la possibilità di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Capo II - Giunta comunale - Sindaco

Art.18 (Composizione della giunta)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di **sei** assessori, tra cui il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Tali assessori partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Gli assessori non consiglieri sono nominati fra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alle elezioni del consiglio comunale, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative e di levatura morale.

Art.19 (Nomina della giunta)

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 60 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art.20 (Competenze della giunta)

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto, del sindaco, del segretario, del direttore generale e dei responsabili dei servizi.
3. Svolge, in collaborazione con il sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
4. La giunta in modo particolare:
 - a) propone al consiglio i regolamenti non riservati alla sua sfera di competenza;
 - b) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici sentito il responsabile del servizio interessato;

- c) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- d) esprime parere sulla nomina e revoca del direttore generale;
- e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- f) approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione;
- g) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- h) approva il PEG (piano economico di gestione) o strumento equivalente su proposta del direttore generale;
- i) nomina il difensore, nel caso in cui il responsabile del servizio interessato proponga l'introduzione o la resistenza in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio;
- j) determina le tariffe dei servizi, nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa in materia;
- k) determina l'aliquota dei tributi.

Art.21 (Funzionamento della giunta)

1. Le funzioni della giunta sono esercitate collegialmente.
2. La giunta può attribuire agli assessori incarichi istruttori permanenti per settore di attività ed incarichi per affari determinati per un periodo definito.
3. Le modalità di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
4. Il sindaco può delegare agli assessori una o più materie di propria competenza con esclusione dei provvedimenti indicati nell'art.38 delle legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al consiglio comunale.
6. Alle adunanze partecipa il segretario comunale con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.
7. Gli assessori delegati dal sindaco rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri ,previa informazione alla giunta. Per il rispetto dei termini fanno fede le date di acquisizione e di uscita riportate nel protocollo comunale.
8. Gli assessori che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica, con il procedimento di cui all'art.13, comma 8.

Art.22 (Mozione di sfiducia)

1. Le modalità di presentazione, il contenuto necessario, i termini entro cui deve essere messa in discussione, gli effetti prodotti, sono disciplinati dall'art.52 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art.23 (Cessazione dalla carica di assessore)

1. Le dimissioni dell'assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco; sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il sindaco provvede alla relativa sostituzione entro 60 gg. dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile al consiglio.

Art.24 (Elezioni, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione al consiglio.
3. La procedura per la presentazione al consiglio è la seguente:
 - a) le dimissioni devono essere di norma motivate, redatte per iscritto ed acquisite al protocollo;
 - b) il sindaco dimissionario deve convocare il consiglio entro 15 gg. dall'acquisizione al protocollo, inserendo all'ordine del giorno la presentazione delle dimissioni;
 - c) i 20 gg. di cui al comma 2 decorrono dalla data di regolare riunione del consiglio di cui alla precedente lett.b).
4. Il sindaco neoeletto assume tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo, dopo la proclamazione.

ART. 25 (Attribuzioni)

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, nonché dal presente statuto , ed in particolare quelle di cui ai seguenti articoli.

Art.26 (Competenze di amministrazione)

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - e) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
 - g) può conferire incarichi speciali ai singoli componenti il consiglio comunale, su temi specifici di particolare rilevanza per l'azione amministrativa. Le attribuzioni e le funzioni di cui sopra sono disciplinate dal regolamento del consiglio;
 - h) sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, adotta, come previsto dalla legge, ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari degli esercizi pubblici, servizi ed uffici, promuovendo anche la costituzione di apposite consulte;
 - i) impartisce direttive al segretario comunale per il coordinamento ed il funzionamento della struttura amministrativa dell'ente e vigila, nel rispetto delle funzioni del segretario comunale, del direttore generale e dei dirigenti, su tutti gli uffici e istituti del Comune anche mediante richiesta di informazioni o relazioni, controlli o ispezioni.

ART. 27 (Competenze di vigilanza)

1. Il sindaco, tra le competenze di vigilanza:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente o dallo stesso partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art.28 (Competenze di organizzazione)

1. Il sindaco tra le competenze di organizzazione:

- a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- b) convoca, con atto informale, la giunta, la presiede e propone gli argomenti da trattarvi.

Art.29 (Vicesindaco)

1. Il vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art.15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni.
2. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vicesindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.

Capo III - Deliberazioni degli organi collegiali

ART. 30 (Quorum)

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà' dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate previste espressamente dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.

ART. 31 (Modalità di svolgimento)

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive della persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta. Sono parimenti da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni per le quali ciò sia richiesto espressamente dalla legge.
2. Le sedute del consiglio comunale sono di norma pubbliche. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
3. Possono partecipare alle sedute, se invitati, dipendenti comunali e tecnici per relazionare su alcuni punti specifici.
4. Il consiglio comunale nei casi di trattazione di problemi sui quali si ritenga opportuno la attiva partecipazione di istituzioni, associazioni e organismi, è convocato,

unitamente ai suddetti enti interessati , i quali possono straordinariamente partecipare senza diritto di voto.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici.

6. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.

7. I verbali degli organi collegiali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

TITOLO III UFFICI

Capo I - Segretario comunale

ART. 32 (Segretario comunale)

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 33 (Attribuzioni gestionali)

1. Al segretario compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, ai responsabili degli uffici e dei servizi o al direttore generale, se esistente.
2. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

ART. 34 (Attribuzioni consultive)

1. Il segretario partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne e, con l'autorizzazione del sindaco , a quelle esterne, qualora vi sia un interesse diretto dell'Ente.
2. Svolge, inoltre, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

ART.35 (Attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento)

1. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo, n. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, il sindaco abbia nominato il direttore generale.

ART. 36 (Ulteriori attribuzioni)

1. Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
 - d) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo preventivo , nei casi previsti dall'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo.

Capo II - Ordinamento degli uffici

Art.37 (Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base delle distinzioni tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta, e funzione di gestione tecnico-amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - a) accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - b) riduzione programmata della spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - c) compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - d) attuazione di controlli interni idonei e compatibili con le dimensioni del comune stesso:
6. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 38 (Principi strutturali e organizzativi)

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 39 (Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune attraverso il regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentazioni sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionali del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Capo III - Personale direttivo

Art. 40 (Direttore generale)

1. Può essere nominato un direttore generale, ai sensi dell'art.51bis della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41 (Compiti del direttore generale)

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, sentito il parere non vincolante della giunta comunale da esprimersi con delibera, nel caso in cui il direttore generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità, qualora venga meno il rapporto fiduciario.

Art. 42 (Funzioni del direttore generale)

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione o strumento equivalente e del piano dettagliato degli obiettivi previsti dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza, relativamente ai responsabili dei servizi, le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

1. Art. 43 (Responsabili degli uffici e dei servizi)

2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. La copertura dei relativi posti può avvenire mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art.110, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento e dal contratto collettivo nazionale.

4. Nei limiti di cui sopra, essi emanano e sottoscrivono gli atti di loro competenza.

5. La rappresentanza del comune a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, spetta ai dipendenti cui sia stata conferita la responsabilità delle aree

6. In caso di assenza o impedimento dei suddetti dipendenti, la rappresentanza in parola si intende conferita ai sostituti designati dagli stessi o, in mancanza, dal direttore generale, se designato, o dal segretario comunale.

Su motivata proposta dei suddetti dipendenti circa la opportunità di costituirsi in giudizio, la giunta, previo parere obbligatorio del direttore generale, nomina, ai sensi del precedente art. 20, comma 4, lett.i, l'eventuale difensore cui affidare l'assistenza legale.

7. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero del segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

CAPO IV - Collaborazioni esterne

ART. 44 (Collaborazioni esterne)

1. La giunta può avvalersi di collaborazioni esterne, con convenzioni a termine, conferendo incarichi ad istituti, enti, professionisti e/o esperti, per l'esecuzione di particolari indagini o studi o per obiettivi determinati, previa verifica della impossibilità di avvalersi delle strutture interne.

2. In sede di conferimento dell'incarico dovranno, in particolare, essere individuati i criteri di scelta del soggetto, la durata del rapporto che, comunque, non deve superare la durata del programma, i criteri per la determinazione del compenso.

PARTE SECONDA
ATTIVITA'

TITOLO I
SERVIZI

Capo I - Forme di gestione

ART. 45 (Forme di gestione)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta della forma di gestione e' subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Tali tipi di gestione potranno essere esercitate singolarmente o in forma associata secondo le norme previste dalla legge e dal presente statuto.

Capo II - Forme di gestioni singole

ART. 46 (Gestione in economia)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono ,di norma , disciplinati da appositi regolamenti.
2. Tale forma di gestione è scelta quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda.

ART. 47 (Concessione a terzi)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi e' decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione.
3. Con la delibera di cui al comma precedente dovrà essere approvato un apposito disciplinare, ove sono indicate le modalità, procedure e contenuti economici del rapporto di gestione, la facoltà di recesso e di riscatto, nonché i controlli ed il potere del Comune di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria.

ART. 48 (Azienda speciale)

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, al di fuori dei componenti del consiglio comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
4. L'azienda speciale può essere trasformata in società per azioni, con le modalità previste nella vigente normativa in materia.

ART. 49 (Istituzioni)

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto professionale.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

ART. 50 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione e il presidente dell'istituzione sono nominati dal sindaco al di fuori dei componenti il consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del consiglio di amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 51 (Presidente)

1. Il presidente dell'istituzione rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 52 (Direttore)

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento che disciplina anche le modalità di revoca.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, e' responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organismi delle istituzioni.

ART. 53 (Modalità di nomina e revoca degli amministratori)

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco nei termini di legge.
2. La revoca del presidente e dei singoli amministratori può essere disposta dal sindaco, previa contestazione degli addebiti e assicurando il diritto di controdeduzione, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri d'ufficio.
3. Alla sostituzione del presidente e dei singoli amministratori dimissionari o cessati dalla carica per altri motivi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, provvede il sindaco.

ART. 54 (Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Per la produzione e per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il consiglio comunale può approvare la costituzione o la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza per il proprio territorio, la cui produzione e gestione per legge è riservata, in via esclusiva al Comune, la partecipazione del Comune, unitamente a quella eventuale di altri enti pubblici, dovrà essere e restare, obbligatoriamente maggioritaria.
3. La partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la produzione e gestione di servizi pubblici deve essere improntata alla massima trasparenza delle relazioni finanziarie.
4. L'atto costitutivo, lo statuto e loro eventuali modifiche, nonché l'acquisto di quote o di azioni, devono essere approvati dal consiglio comunale e devono, in ogni caso, garantire la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
5. Il Comune, può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata anche con quote di minoranza per la gestione di servizi pubblici, qualora sia prioritario ricercare, ai fini di una maggiore efficienza di gestione, la partecipazione di altri soggetti privati e/o pubblici e per iniziative di promozione e sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale.
6. La nomina e la revoca di amministratori in società per azioni sono di spettanza del sindaco che vi provvede in conformità a quanto stabilito con la deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera m), del T.U. 18 agosto 2000.

Capo III - Forme di gestioni associate

ART. 55 (Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati il Comune può stipulare con altri comuni o con altre provincie o loro enti strumentali apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità il Comune può stipulare convenzioni con altri enti pubblici ovvero con soggetti privati.

ART. 56 (ConSORZI)

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, può costituire un consorzio tra enti o parteciparvi.
2. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali del Comune, in quanto compatibili.
3. Il consorzio si intende costituito al momento della stipulazione della convenzione degli enti che lo costituiscono.
4. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alla normativa statale e regionale al momento della costituzione del consorzio.

ART. 57 (Unione e associazioni intercomunali)

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Capo IV - Accordi di programma

ART. 58 (Accordi di programma)

1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e d'interventi che, per loro natura, si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici e dei differenti livelli di governo e quando su di essi sussiste la competenza primaria o prevalente del Comune.
2. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO II CONTROLLO ECONOMICO

ART. 59 (Principi e criteri)

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi e interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 60 (Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti dovrà possedere i requisiti prescritti dalla legge.
2. Il regolamento prevederà le cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con regolamento le modalità di revoca per inadempienza e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 61 (Controllo interno)

1. Il controllo economico interno della gestione, che si attua secondo le norme del regolamento di contabilità, deve consentire la verifica dei risultati in rapporto agli obiettivi e, attraverso sistematiche rilevazioni in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione, al fine di adottare gli interventi organizzativi eventualmente necessari al conseguimento degli obiettivi programmati.
2. Attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, nonché sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, il controllo interno della gestione deve assicurare, agli organi di governo dell'Ente, tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
3. Ove, attraverso il controllo interno, si rilevino, nella gestione del bilancio, squilibri tali da determinare situazioni deficitarie, la giunta comunale, sentito il revisore, propone al consiglio comunale i provvedimenti necessari a rideterminare l'equilibrio del bilancio.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Principi generali

ART. 62 (Partecipazione popolare)

1. Il Comune valorizza, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente.
2. Favorisce le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente, secondo le norme del regolamento.
3. Garantisce ai cittadini interventi diretti a tutela dei loro interessi, consentendo il loro intervento nella formazione degli atti, nelle forme e nei modi consentiti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Attiva altre forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti diversi su problemi specifici.
5. Le disposizioni del presente capo, escluse quelle di cui all'art. 73, si applicano anche a:
 - a) cittadini non ancora elettori che abbiano compiuto 16 anni;

- b) persone non residenti ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
- c) stranieri e apolidi residenti che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

Capo II - Iniziativa politica e amministrativa, associazionismo

ART. 63 (Interventi nel procedimento amministrativo)

1. I soggetti portatori di diritti o interessi legittimi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno il diritto di intervenire, tranne nei casi esclusi dalla legge e dal regolamento comunale sulla partecipazione.
2. Il responsabile del procedimento, individuato dall'Ente, ha l'obbligo di informare gli interessati attraverso una comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.
3. Il regolamento deve, inoltre, stabilire:
 - a) i soggetti cui gli atti debbono essere inviati;
 - c) le modalità di individuazione dei responsabili del procedimento;
 - d) la possibilità di prescindere dalla comunicazione individuale per esigenze di celerità o per indeterminatezza dei destinatari; in tal caso, oltre la pubblicazione all'albo pretorio, dovranno essere garantite altre forme di pubblicità e di informazione;
 - e) i termini entro cui gli interessati possono presentare le loro proposte;
 - f) i termini entro cui il responsabile dell'istruttoria deve pronunciarsi per consentire l'emissione del provvedimento finale;
 - g) l'obbligatorietà della motivazione in caso di mancato o parziale accoglimento della richiesta.
4. Se l'intervento non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere le proprie valutazioni nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
5. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

ART. 64 (Istanze, petizioni, proposte)

1. I soggetti di cui all'art.62 singoli o associati, hanno facoltà di rivolgersi all'amministrazione attraverso istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, secondo le modalità, le procedure e le garanzie per il loro tempestivo esame determinate dai successivi articoli.

ART. 65 (Istanze)

1. I soggetti di cui all'art.62 singoli o associati, possono presentare all'Ente istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti della attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita dall'organo responsabile del Comune non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Il regolamento sulla partecipazione dovrà contenere:
 - a) le modalità di presentazione dell'istanza;
 - b) i tempi;
 - c) le forme e i tempi di comunicazione delle risposte;
 - d) la forma di pubblicità dell'istanza.

ART. 66 (Petizioni)

1. I soggetti di cui all'art.62, collettivamente, possono rivolgere petizioni agli organi dell'amministrazione, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà indicare:
 - a) procedure di presentazione delle petizioni;
 - b) i tempi;
 - c) le forme di pubblicità;
 - d) l'assegnazione all'organo competente;
 - e) le modalità di intervento del Comune.
3. Le petizioni devono essere esaminate nel termine di 30 giorni dalla presentazione.
4. In caso di ritardo ciascun consigliere può sollevare questione in consiglio e provocare un dibattito sui motivi dell'inadempienza e sul contenuto della petizione.
5. La procedura si conclude comunque con un provvedimento espresso di cui è garantita al primo firmatario della petizione la comunicazione.

ART. 67 (Proposte)

1. I soggetti di cui all'art.56, nel numero minimo di 50 sottoscrittori, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. L'organo competente ad emettere l'atto, corredato, ove occorra, dei prescritti pareri ed attestati, deve sentire i proponenti entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere:
 - a) procedura della proposta;
 - b) i tempi;
 - c) le forme di pubblicità;
 - d) l'assegnazione all'organo competente;
 - e) la comunicazione dell'esito.
4. Si applicano, anche per le proposte, i commi 2, 3 e 4 del precedente articolo.

ART. 68 (Associazionismo)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, tenendo conto degli apporti delle associazioni attraverso l'acquisizione di pareri o sollecitando proposte per la soluzione di problemi interessanti singoli campi di attività.
2. Alle dette associazioni favorisce l'accesso ai dati di cui è in possesso attraverso forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
3. I relativi criteri vengono stabiliti dal consiglio comunale.

ART. 69 (Associazioni)

1. La giunta comunale riconosce le associazioni che operano nel territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
3. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
4. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni.

ART. 70 (Organismi di partecipazione)

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dagli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale, per particolari iniziative di interesse generale, può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando:
 - a) le finalità da perseguire;
 - b) i requisiti per l'adesione;
 - c) la composizione degli organi elettivi;
 - d) le modalità di acquisizione di fondi e della loro gestione.
3. Gli organismi di cui al presente articolo sono sentiti nelle materie oggetto della loro attività. Il parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 71 (Incentivazione)

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogati incentivi di natura economica, patrimoniale, tecnica, professionale e organizzativa, secondo le norme del regolamento.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Può, altresì, erogare contributi in denaro.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente, è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

ART. 72 (Consultazione)

1. Il Comune, con procedure da definire nel regolamento di partecipazione, può acquisire valutazioni della collettività su specifici problemi attraverso forme di consultazioni generali e settoriali.
2. In dette consultazioni l'amministrazione comunale è tenuta ad avvalersi di strumenti attuativi snelli quali questionari, indagini per campione, assemblee pubbliche, garantendo comunque ampia pubblicità degli atti ed il correlativo diritto di accesso e di informazione.

Capo III - Referendum e diritto di accesso

ART. 73(Referendum)

1. Sono consentiti referendum in materia di esclusiva competenza comunale, purchè non coincidano con operazioni elettorali provinciali, comunali.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) almeno il venti per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale con la maggioranza di cui al successivo art. 74 , 3^a comma.
4. Il regolamento dovrà prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e di sospensione;
 - f) il quorum minimo dei votanti per la valutazione della prova referendaria.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

ART. 74 (Effetti del referendum)

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, l'organo competente delibera i relativi e conseguenti atti.
2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal consiglio comunale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 75 (Diritto di accesso e di informazione)

1. Il Comune con il regolamento:
 - a) assicura ai soggetti di cui all'art.62 singoli o associati il diritto di libertà di accesso agli atti amministrativi;
 - b) disciplina il rilascio di copie;
 - c) individua i responsabili del procedimento;
 - d) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti;
 - e) assicura ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso;
 - f) individua le categorie di atti riservati.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa.

Capo IV - Difensore civico

ART. 76 (Disciplina del difensore civico)

1. È istituito il difensore civico in convenzione con altri enti territoriali.
2. Le modalità di elezione, le prerogative, i mezzi, nonché i rapporti con il consiglio comunale, saranno stabiliti dalla convenzione di cui al primo comma, secondo i principi della legge regionale 21 marzo 1995, n.15.

TITOLO IV ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 77 (Statuto)

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno un decimo dei cittadini elettori per proporre modificazioni dello statuto, mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale

ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al precedente articolo 67.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano principi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, abroga le norme statutarie incompatibili con i principi stessi.
5. Il consiglio comunale adeguerà il presente statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ART. 78 (Regolamenti)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini che utilizzano l'istituto della proposta.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
5. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.
6. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità e graduazione è stabilita nei regolamenti.

ART. 79 (Statuto dei diritti del contribuente)

1. In relazione al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo delle norme di legge o regolamentari dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente;
 - b) alla conoscenza degli atti ed alla semplificazione;
 - c) alla chiarezza ed alla motivazione degli atti;
 - d) alla remissione in termini;
 - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede;
 - f) all'interpello del contribuente.

ART. 80 (Ordinanze)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, comunicandole al sindaco ed all'assessore delegato.

2. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Tale ordinanza è accessibile a chiunque intenda consultarla.